



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 49/47 DEL 26.11.2013

Oggetto: Delib.G.R. n. 48/23 dell'11.12.2012. Integrazioni relative alle società in house della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che con la deliberazione n. 48/23 dell'11 dicembre 2012 sono state adottati indirizzi di contenimento della spesa e indirizzi riferiti al regime limitativo delle assunzioni.

La deliberazione prevede che le limitazioni derivanti dalla normativa di settore siano estese anche alle società a totale partecipazione regionale nelle forme, nei modi e nei tempi previsti per la pubblica amministrazione.

L'Assessore precisa che per quanto riguarda le società cd. in house providing, fermo restando l'applicazione dei principi di carattere generale tendenti ad estendere le forme di evidenza pubblica e le procedure valutative per la selezione del personale a qualsiasi titolo impiegato e la limitazione temporale per la contrattualizzazione delle forme atipiche in modo da collegarla all'attività derivante dal servizio affidato, occorre tenere in debito conto la natura delle attività svolte.

Le società in house infatti svolgono la loro attività esclusivamente sulla base di precisi affidamenti da parte dell'Amministrazione regionale e sono inibite dall'operare sul mercato. Sulle stesse inoltre l'Amministrazione regionale esercita un controllo analogo a quello esercitato su strutture organizzative propriamente regionali.

Tale situazione determina il fatto che l'organizzazione del lavoro deve essere strettamente commisurata agli affidamenti dati, che deve prevedere l'impiego totale delle risorse a disposizione e solo nei casi e per il tempo strettamente necessario al corretto adempimento del servizio affidato, si può ricorrere all'esternalizzazione degli affidamenti, sia attraverso l'acquisizione di servizi sia attraverso le diverse forme di reclutamento.

Tale dato richiede pertanto che per le società in house, nell'ottica di una più efficace organizzazione del lavoro, la normativa sia estesa garantendo anche l'efficienza della stessa.

Pertanto fermo restando quanto già previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, le direttive generali riguardanti i limiti ai contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione



coordinata a continuativa di cui alla delibera 52/27 del 23.12.2011 devono essere intese per le società in house quale applicazione dei principi generali ed in particolare:

- rispetto delle procedure di selezione comparativa e della necessaria pubblicità istituzionale degli incarichi;
- applicazione dei limiti di spesa e delle deroghe previste;
- per quanto riguarda la durata deve essere collegata all'attività derivante dal servizio affidato.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro regionale di Programmazione e del Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale

DELIBERA

di approvare la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio come illustrata in premessa.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci